

- valore del ruolo oggetto di eventuale sgravio o sospensione (da sottrarre dal valore del carico affidato);
- valore del riscosso da ruoli al 31/12/2012 (è il riscosso al 31/12/2012 su tutti i ruoli affidati entro il 31/12/2012).


La metodologia di definizione del residuo da svalutare è partita dall'affidato al 31 dicembre 2012, al quale sono sottratti gli sgravi e le sospensioni; al risultato, cioè all'affidato netto, viene quindi sottratto il riscosso, ottenendo l'affidato da svalutare al 31 dicembre 2012.

Carico ruoli affidato al 31/12/2012 (a)	(a)
Sgravi (b)	(- b)
Sospensioni (c)	(- c)
Affidato netto (d)	(= d)
Riscosso (e)	(- e)
affidato da svalutare al 31/12/2012 (f)	(= f)

In sintesi:

$$(A) - (B) - (C) = \text{Affidato netto} - (E) = \text{Affidato da svalutare al 31/12/2012}$$

CALCOLO RESIDUI DA SVALUTARE		ANTE 1998	POST 1998
AFFIDATO AL 31.12.2012	650.091.183.096	140.839.670.960	509.251.512.136
(SGRAVI)	169.288.374.719	53.882.484.693	115.405.890.026
(SOSPENSIONI)	13.072.467.812	1.591.449.007	11.481.018.805
AFFIDATO NETTO	467.730.340.565	85.365.737.260	382.364.603.305
(RISCOSSO)	32.972.051.146	6.685.186.305	26.286.864.841
AFFIDATO DA SVALUTARE AL 31/12/2012	434.758.289.419	78.680.550.955	356.077.738.464




I dati presi a supporto dell'analisi sono quelli, in possesso dell'Agenzia, relativi al valore del carico ruoli affidato al 31/12/2012.

Il valore dell'*affidato da svalutare* al 31/12/2012, cui va applicata la percentuale di presunta "incassabilità", viene analizzato operando una preliminare distinzione tra:


1. posizioni relative a soggetti sottoposti a procedure concorsuali (*posizione 1*);
2. posizioni relative a ruoli per i quali è stata richiesta l'inesigibilità (*posizione 2*);
3. altre posizioni individuate in funzione del loro grado di "anzianità" relativamente ai periodi di imposta esaminati (*posizione 3*).

La composizione complessiva del valore affidato da svalutare rispetto alle tre diverse posizioni sopra evidenziate è graficamente di seguito indicata.



Fonte: Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate ha determinato la stima di recuperabilità del credito – tenuto conto sia del particolare *status* dei debitori, che delle disposizioni normative vigenti in materia –, partendo dall'analisi delle posizioni relative a soggetti sottoposti a procedure concorsuali (*posizione 1*), ed ha applicato perciò un valore medio di rettifica, per stimata irrecuperabilità. Nel 2012 è stato pari a 98,86 per i periodi di imposta *ante 1998*, e al 98,52 per cento per i periodi di imposta *post 1998*, mentre nel 2011 era stato rispettivamente pari al 99 ed al 98,7 per cento.




Il valore di presunto realizzo del credito quindi, con riferimento ai ruoli emessi a carico dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali, risulta essere pari a circa 3.010 milioni.

I motivi che hanno portato a formulare tali valutazioni di presunto realizzo del credito, con riferimento alle posizioni relative a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, vanno ricercati nella maggiore oggettiva difficoltà dell'effettivo conseguimento del credito, stante lo status particolare del soggetto passivo e la circostanza per cui tali crediti sono concorrenti, al fine della loro soddisfazione, con i crediti privilegiati tipici delle procedure concorsuali (ad esempio: quelli vantati dai lavoratori dipendenti, dai professionisti, ecc.).

Inoltre, con riguardo alla differenza tra le due percentuali sopra evidenziate (98,52 per cento e 98,86 per cento), si precisa che essa è spiegabile in ragione del fatto che i ruoli meno recenti (periodi di imposta ante 1998) sono riferiti a procedure verosimilmente già concluse, rispetto alle quali la possibilità di riscossione effettiva del credito è di fatto meramente ipotetica.

Per quanto riguarda l'analisi delle posizioni relative a ruoli inesigibili (*posizione 2*) si stima una percentuale di irrecuperabilità del credito pari al 95 per cento, in considerazione del fatto che deve essere comunque effettuato un controllo sulla legittimità della richiesta di inesigibilità²⁹. Alla luce di queste considerazioni, il valore di presunto realizzo del credito relativo alla posizione in argomento ammonta a circa 1.447 milioni.




Per quanto concerne, infine, la posizione relativa ad altre tipologie e al loro grado di “anzianità” relativamente ai periodi di imposta esaminati (*posizione 3*), l'oggetto dell'analisi si è sostanzialmente incentrato sull'incidenza che l'anzianità dei periodi di imposta cui fanno riferimento i ruoli affidati ha, rispetto all'ammontare delle relative riscossioni. Ciò, in base al presupposto per il quale una elevata vetustà dei ruoli può

²⁹ Alla luce delle disposizioni contenute nella legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), gli Uffici dell'Agenzia inizieranno l'esame delle domande di inesigibilità a partire dal 1° gennaio 2015.

pregiudicare l'azione di recupero che, come evidente, ha tra i suoi principali fattori di successo proprio la tempestività.

A tale proposito, il valore medio di rettifica per stimata irrecuperabilità derivante dall'anzianità del ruolo rispetto al periodo d'imposta cui si riferisce, è pari all'85 per cento per i periodi di imposta ante 1998 e al 70 per cento per i periodi di imposta post 1998.

I valori sopra evidenziati tengono conto di una differenziazione tra i due periodi (ante e post 1998) in quanto la "minore anzianità" di quelli post 1998 lascia ragionevolmente ritenere possibile la loro riscossione in misura maggiore, anche in funzione dell'azione di Equitalia S.p.A.




Fonte: Agenzia delle entrate

Il valore di presunto realizzo del credito, con riguardo alla *posizione 3*, è pari pertanto a circa 55.570 milioni. L'Agenzia ha precisato, infine, che le previsioni sopra

riportate tengono conto anche degli effetti della cosiddetta “rottamazione ruoli” ex legge 289/2002.

L’applicazione del metodo sin qui descritto al valore dell’affidato da svalutare al 31/12/2012, porta ad una stima di presunta “incassabilità” degli stessi nella misura del 18 per cento, con una corrispondente stima di svalutazione del saldo lordo di bilancio pari a circa l’82 per cento dato non solo molto più prudente rispetto al passato, ma certamente anche più corretto.



Fonte: Agenzia delle entrate

Si tratta di considerazioni sicuramente degne di essere tenute presenti e che, altrettanto sicuramente, fanno ritenere possibile un miglioramento del grado di esigibilità dei resti da riscuotere, pur permanendo alcune perplessità, fra cui quella suscitata dall’ipotesi di omogeneità di un periodo di osservazione (2000-2012), che si caratterizza, invece, per le discontinuità che possono essere state indotte dalle varie tipologie di condono nel biennio 2003-2004 sia sul piano contabile, sia su quello della possibile modificazione dei comportamenti della platea dei contribuenti.

L'Agenzia precisa annualmente che, alla luce di sempre nuove disposizioni normative (legge di stabilità 2012 – legge n. 228/2012³⁰) sono stati ulteriormente prorogati i termini di scadenza delle domande di discarico da parte degli Agenti della riscossione³¹ e quindi gli Uffici dell'Agenzia inizieranno l'esame delle domande di inesigibilità a partire dal 1° gennaio 2015³². Tale termine non costituisce altro che l'ultimo di una serie di rinvii del termine per l'acquisizione, da parte dell'ente impositore, dell'informazione relativa all'asseverazione della non riscuotibilità di posizioni per le quali l'attività di esazione si era ormai conclusa con esito negativo e che pertanto la disposizione non avrebbe avuto effetti sul bilancio dello Stato o degli altri enti creditori.

La questione riguarda prevalentemente Equitalia: se l'attività di esazione si è conclusa con esito negativo, la società deve solo dare all'ente impositore comunicazione dell'inesigibilità del credito. La misura è, quindi, sostanzialmente finalizzata a dare più tempo alle società di Equitalia per individuare, in una massa indistinta, le partite per le quali il 1° gennaio 2015 scadrà il termine per la presentazione dei ruoli e per i quali l'Agente della riscossione, in relazione alle informazioni acquisite per il tramite dell'Anagrafe Tributaria, non fosse riuscito a riscuotere l'intero carico. Naturalmente l'attività amministrativa diretta ad individuare le partite per le quali inviare le comunicazioni di inesigibilità consentirà anche di individuare partite per le quali

³⁰ Lo scorso anno si trattava del decreto legge n. 216/2011, convertito nella legge n. 14/2012, cd milleproroghe ed il termine era 1° gennaio 2014.

³¹ L'Agenzia nel 2009 aveva specificato che le domande di discarico (quindi anche quelle afferenti alle trenta partite) presentate telematicamente dagli Agenti della riscossione, sarebbero state oggetto di controllo da parte degli Uffici dell'Agenzia secondo la tempistica stabilita dalla normativa di riferimento e le precisazioni impartite agli Uffici con la circolare n. 32/E del 2008 (Discarico per inesigibilità – Procedura informatica di ausilio agli Uffici – Istruzioni operative).

³² L'art. 36, comma 4-sexies, DL 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) stabiliva che decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato e contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate - Per la decorrenza del termine il medesimo art. 36, comma 4-sexies, DL 248/2007, come modificato dall'art. 1, comma 13, DL 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dall'art. 29, comma 5, DL 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. e dal comma 530 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

potranno risultare ancora fattibili ulteriori azioni esecutive, con l'effetto di un possibile, ancorché sicuramente limitato, incremento delle entrate recuperate coattivamente. Il problema è che la massa delle partite da esaminare è enorme e continua ad aumentare: il dato sul residuo inesigibile è il risultato di una semplice sottrazione tra carico e riscosso ad una certa data, al lordo del carico in corso di lavorazione per via di una procedura esecutiva attivata. E' dubbio che le società eredi degli ex concessionari possano disporre della capacità operativa che sarebbe necessaria per esaminare singolarmente le singole partite dell'attuale arretrato e delle nuove partite che a mano a mano si accumulano.

L'operazione rileva, pertanto, sicuramente in termini di costi amministrativi per gli enti riscuotitori, e solo marginalmente, invece, in termini di possibili non previsti introiti. Senza voler considerare che ritardare il momento di eventuale accertamento dell'inadempimento dell'Agente della riscossione potrebbe addirittura pregiudicare l'interesse degli enti impositori.

Come già accennato con riguardo ai dati forniti sulle trenta partite inesigibili più consistenti, l'analisi fa rilevare che si tratta di partite, come già detto le stesse comunicate lo scorso anno, relative a ruoli formati tutti in base ad attività di accertamento, per complessivi 9.066 milioni, che interessano anni d'imposta che vanno dal 1995 al 2008 (gli anni di consegna dei ruoli vanno dal 2002 al 2011), con un importo medio pari a 302,22 milioni. Quella di importo massimo è in carico all'Ufficio di Reggio Emilia per 4.076 milioni³³ (anni d'imposta 2000 e di consegna del ruolo 2005) mentre quella con l'importo minimo è dell'ufficio di Reggio Emilia per 89 milioni (anni d'imposta 1996 e di consegna del ruolo 2006).

³³ Per la quale il carico ritenuto inesigibile ammonta a 652 milioni, contrariamente a tutte le altre partite per le quali il totale importo del carico è ritenuto tale.

Sono prevalentemente partite in carico ad uffici del nord d'Italia, ad eccezione di due che sono in carico a Roma 1 (145,27 milioni A.I. 1998 e anno di consegna 2004) e Napoli 4 (110,66 milioni A.I. 2001 e anno di consegna 2006). L'ufficio con il maggior numero di partite è quello di Reggio Emilia (dieci partite per complessivi 5.654,86 milioni); segue Milano 5 (tre partite per complessivi 490,01 milioni); si contano due partite per Genova, Abbiategrasso, Lecco. Tutti gli altri ne hanno solo una.

Tra le trenta partite inesigibili più consistenti, gli anni di imposta e di consegna dei ruoli più remoti si riferiscono all'Ufficio di Genova (A.I. 1995 e di consegna 2002); anche per l'altra partita di Genova il ruolo risulta consegnato nel 2002 (ma con anno di imposta 1996). Mentre per gli esercizi dal 2008 al 2010 l'Agenzia delle entrate ha fornito sempre i dati relativi alla stesse trenta partite, nel 2011 ne viene individuata come inesigibile una in carico alla Direzione Regione Emilia Romagna – Ufficio grandi contribuenti (A.I. 2008 e di consegna 2011) per l'importo di 112 milioni.

Circa il 52,5 per cento dell'intero ammontare (4.762 milioni) non risulta riconducibile a specifiche imposte; il 43 per cento si riferisce ai crediti relativi all'Iva (3.898 milioni), il 3,6 per cento all'Irpeg (329 milioni), lo 0,6 per cento all'Irap (57 milioni).

Tavola A.11

IMPORTI E IMPOSTE RELATIVI ALLE TRENTA PARTITE INESIGIBILI PIÙ
CONSISTENTI DEL 2012

<i>(in euro)</i>		
Imposte	importo	%
Altro	4.762.211.343	52,5
Iva.	3.898.283.366	43,0
Irpeg	328.811.465	3,6
Irap	57.187.559	0,6
Eurotassa	9.614.513	0,1
Irpef addizionale regionale	8.499.824	0,1
Irpef addizionale comunale	1.888.848	0,0
C.S.S.N.	12.805	0,0
Totale	9.066.509.724	100,0

Fonte: elaborazioni su dati Agenzia entrate.

Il confronto da un lato dei i dati indicati nell'allegato 24 al rendiconto 2012, dalla RGS, in ordine alla riscuotibilità dei residui finali, e dall'altro dei dati di consuntivo, induce ad una valutazione di scarso realismo della riscuotibilità dei residui finali iscritti a bilancio, sia pure in miglioramento rispetto agli esercizi finanziari precedenti al 2006, atteso che, nel 2012, per il complesso delle entrate finali, nel suddetto allegato 24, siano state ritenute di riscossione certa, quantunque ritardata, il 38,6 per cento (39 nel 2011, 48,9 nel 2010, 50,9 nel 2009, 48 nel 2008, 44,7 nel 2007, 45,9 nel 2006, 64,2 nel 2005, 52,3 nel 2004, 64,8 nel 2003, 58,01 nel 2002 e 62,1 nel 2001) delle somme rimaste da riscuotere degli esercizi precedenti, mentre la riscossione dei residui, al netto delle somme rimaste da versare al 31 dicembre dell'anno precedente³⁴, è stata, nell'esercizio del 3,45 per cento, a fronte del 3,49 nel 2011, dell'1,82 del 2010, del 2,18 del 2009 e del 7,79 per cento del 2008 e molto più esigua negli esercizi pregressi³⁵.

Va infine anche qui ripetuto che neppure la percentuale di riscossione netta dei residui, inferiore per le entrate extratributarie (1,93 per cento) rispetto a quella delle entrate tributarie (5,36 per cento) può spiegare perché l'ex Ministero del tesoro e le altre Amministrazioni classificchino i loro residui come di "riscossione certa, quantunque ritardata" al 100 per cento, ritornando, così, alle valutazioni degli anni dal 2003 al 2006 (solo nel 2007 si è rilevata una percentuale, rispettivamente del 99,46 e 99,85 per cento).

La disponibilità, espressa in sede di analisi del Rendiconto 2003, dalla RGS a porre a disposizione della Corte i dati relativi alle somme rimaste da riscuotere e di quelle rimaste da versare al 31 dicembre per esercizio di formazione, solo nel 2005, e

³⁴ Rapporto fra il riscosso residui netto e da riscuotere iniziale riaccertato, cioè l'indice di riscossione sui residui.

³⁵ del -0,17, dello 0,65, del 3,67, dello 0,34, del 2,78 e del -5,28 per cento rispettivamente del 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 e 2002

solo relativamente, però, all'esercizio 2004, si è trasformata in una comunicazione su supporto cartaceo dei dati richiesti: è stata infatti fornita la stampa "Classificazione delle somme rimaste da riscuotere".

Negli anni scorsi la RGS aveva fatto presente che si tratta di dati che non sono disponibili nell'ambito del Sistema Informativo della Ragioneria generale dello Stato, e ciò in quanto, in assenza di una procedura informatica finalizzata a fornire gli elementi conoscitivi in parola, i predetti dati potrebbero essere ottenuti solo mediante una elaborazione *ad hoc*, che coinvolga anche tutti gli uffici periferici interessati alla gestione delle entrate. Aveva altresì sottolineato che, a motivo di una meglio specificata "peculiarità dell'entrata", la predisposizione di una procedura informatica, nell'ambito della gestione dell'entrata operata dal S.I.R.G.S., che permetta correntemente di distinguere i residui attivi per esercizio di provenienza, presentava notevoli difficoltà.

All'annoso problema sembra ora intenzionata a porre rimedio.

La Ragioneria generale, con la circolare n. 10 del 1 marzo 2013, nelle more della definitiva attuazione del Protocollo di intesa intervenuto tra il Dipartimento, l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia in data 17 maggio 2011, volto ad ottimizzare il sistema di rendicontazione delle entrate dello Stato, ha fornito alle Ragionerie territoriali le necessarie istruzioni in materia di acquisizione e contabilizzazione analitica delle entrate dello Stato, da espletare nelle ipotesi di discordanza tra i dati trasmessi al Sistema Informativo delle Entrate (S.I.E.) dall'Agenzia delle entrate e quelli contenuti negli elaborati contabili prodotti dagli agenti della riscossione. Le predette ragionerie devono, quindi, provvedere ad inserire e/o rettificare i dati mancanti o errati, sulla base delle contabilità presentate dal concessionario, una volta avuta dallo stesso agente contabile l'attestazione della correttezza degli elementi forniti. Le notizie analitiche devono essere

relative anche ai singoli ruoli, a ciascuna riscossione ed ai singoli provvedimenti, al fine di fornire alla Corte dei conti, in sede di parifica del rendiconto generale dello Stato, la classificazione dei residui secondo l'anno di provenienza.

Nella circolare viene specificato che è stato previsto che il flusso informatico serbi memoria dell'anno di consegna del ruolo del concessionario per la riscossione. Per le modifiche o le integrazioni alle riscossioni in conto residui, invece, occorre che le ragionerie territoriali indichino l'anno di accertamento, individuandolo tra il 2000 e il 2011, in base agli ulteriori elementi di conoscenza in proprio possesso. E' stato precisato, inoltre, che le variazioni alle notizie contabili, afferenti ai provvedimenti, potranno essere apportate con l'inserimento di un unico provvedimento per ciascun capitolo/articolo di bilancio e per ciascun anno di riferimento del ruolo, individuato secondo quanto indicato per le riscossioni.

Nonostante gli intenti, degni della più alta considerazione, il piano operativo di progetto non sembra sia stato seguito con il rendiconto 2012, in considerazione del fatto che l'accordo tecnico, che costituisce parte integrante del Protocollo d'Intesa, risulta ancora in via di definizione.

7. Determinazione dei resti da versare

L'esito del contraddittorio con l'Amministrazione, per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione dei resti da versare, è stato meno chiaro rispetto a quello relativo ai resti da riscuotere, pur mostrando un preciso impegno per cercare di risolvere i problemi nel tempo rilevati. Infatti, a tal proposito la Corte ha più volte chiesto di poter conoscere, per ciascun capitolo, la specificazione per le somme rimaste da versare

riportate nell'Allegato n. 23³⁶. Nell'Allegato 23 al consuntivo, solo dall'esercizio 2007 sono stati presentati nuovi prospetti, nei quali vengono distinte le somme da regolare con le regioni da quelle della Struttura di gestione; dal consuntivo 2008, inoltre, vengono distinte anche le somme rimaste da versare da regolarsi direttamente con la Regione Friuli Venezia Giulia³⁷; dall'esercizio 2011, il dettaglio riguarda anche l'acquisizione diretta delle entrate da parte della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Bolzano e Trento³⁸.

La Ragioneria Generale dello Stato ha tentato, in passato, di analizzare il fenomeno osservando quanto riportato nell'Allegato 23 (dettaglio per Regioni) rilevando che, relativamente alle entrate tributarie, sul totale complessivo di somme rimaste da versare (conto competenza e conto residui), la metà era rappresentata dalle somme acquisite direttamente dalle Regioni, per le quali occorre poi procedere alle regolazioni contabili a valere sui pertinenti capitoli di spesa.

La restante quota, a parere della RGS, è in gran parte dovuta ai seguenti fattori:

- deleghe di versamento effettuate a ridosso della chiusura dell'esercizio, il cui versamento al bilancio avviene nell'anno successivo, con imputazione al conto dei residui;
- differenza fra le somme accertate dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate su deleghe di versamento dei contribuenti delle predette regioni e il versamento effettuato dagli stessi contribuenti al netto delle eventuali

³⁶ Allegato 23: dimostrazione delle somme rimaste da versare alla chiusura dell'esercizio distintamente per gli importi dovuti dai contabili erariali e per le somme acquisite direttamente dalla Regione siciliana, dalla Sardegna, dal Friuli-Venezia Giulia (dal 2008) nonché dalla Regione Trentino Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e Bolzano (dal 2011), da regolare a carico degli appositi stanziamenti di spesa, mediante mandati da commutarsi in quietanza di entrata.

³⁷ Per la Regione Friuli-Venezia Giulia la norma di riferimento è il d.lgs. 31 luglio 2007, n. 137 con conseguenti decreti attuativi del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2008 e del 17 dicembre 2010.

³⁸ La norma di riferimento è la LF 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108) ed il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze è del 20 luglio 2011

compensazioni, che, allo stato, non sembra risultino regolate contabilmente, con conseguente accumulo negli anni di “resti da versare” che non trovano sistemazione contabile.

In ordine al primo dei fattori il rendiconto dell’anno successivo spiega, secondo il Dipartimento, in gran parte la quota delle somme rimaste da versare alla chiusura dell’esercizio precedente, che sono state versate in conto residui nell’anno successivo.

In merito al secondo fattore, il rendiconto non dà contezza delle compensazioni fruite dai contribuenti delle predette Regioni la cui entità, non esattamente individuata nel Rendiconto è inglobata nell’ammontare complessivo dei “resti da versare”.

Considerata la rilevanza di tali informazioni è stato assicurato che sono in corso approfondimenti e contatti tra gli uffici competenti (Dipartimento RGS, UCB MEF, Agenzia delle entrate e Dipartimento finanze) finalizzati a consentire una esaustiva esposizione in consuntivo delle risultanze in argomento. Inoltre, saranno valutate le iniziative da adottare finalizzate a consentire la necessaria regolazione contabile di dette somme, in modo da ridurre considerevolmente la massa delle somme che rimangono da versare a tempo indeterminato.

Nell’apprizzare le intenzioni di chiarire l’annoso problema sarà obiettivo delle Corte quello di seguire gli sviluppi che tali iniziative avranno negli anni a venire anche in considerazione del costante e progressivo aumento degli importi.

Così come accaduto nel 2008 e 2009, e contrariamente a quanto si verificava nei precedenti esercizi, nel 2010 non sono stati preminenti i dati relativi ai resti da versare correlati a somme da regolare con la Regione siciliana. Infatti, la percentuale sul totale degli altri importi riferita allo Stato è superiore a quella degli importi da regolarsi con le tre regioni indicate: il 49 per cento del totale, circa 13 miliardi su 26,7 (erano 12 su 25

nel 2009 e 13 su 26 nel 2008). Il fenomeno si è accentuato nel 2011 quando la totalità dell'aumento dei resti da versare iscritti nel consuntivo (+3.969 milioni, 30.665 rispetto ai 26.696 del 2010) era ascrivibile allo Stato (per omogeneità di analisi nella voce Stato sono stati considerati anche gli importi relativi alla Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e Trento). Nel 2012 i resti da versare iscritti nel consuntivo sono ulteriormente aumentati (53.649 milioni) ed i 22.984 milioni di differenza sono pressoché esclusivo appannaggio dello Stato (+22.073)³⁹; (tavola A.12).

Risulta notevole il costante e progressivo aumento dei resti da versare diversi da quelli da regolare contabilmente con le Regioni a statuto speciale presenti nell'allegato 23 che nel 2012 ammontano a 36.188 milioni; erano 14.115 nel 2011 (ugualmente al netto degli importi del Trentino e di Bolzano e Trento) a fronte dei 12.959 del 2010, dei 12.272 del 2009, 12.959 del 2008 (anni in cui gli importi comprendevano anche quelli del Friuli Venezia Giulia) e 7.021 del 2007 (quando non veniva fatta alcuna distinzione per le regioni). A proposito di tali pendenze, da parte della RGS è stato chiarito che non vi sono ricompresi importi che - se avessero controbilanciato corrispondenti importi di residui passivi reiscritti in competenza negli esercizi di pagamento, in forza dell'art. 54, comma 16, legge n. 449/1997 - sarebbero dovuti essere cancellati dal bilancio. E ciò, per evitare di mantenere un'esposizione di crediti non più bilanciata, come invece sarebbe avvenuto prima dell'applicazione della predetta disposizione di legge, da quella dei debiti strettamente ad essi collegati.

La RGS ha conclusivamente precisato che il richiamato art. 54, comma 16, della legge n. 449/1997 ha avuto effetto solo sul fronte della spesa e non ha in alcun modo riguardato i residui dell'entrata. Pur non essendone stata approfondita né l'origine, né la

³⁹ Il raffronto dei dati del 2012 con quelli dell'esercizio precedente è stato effettuato al netto degli importi relativi alla Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e Trento, già dettagliati nel 2011.